



**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
DPD023 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA
DPD023002 UFFICIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIA ED ITTICO SPORTIVA**

DRG. n. 825 del 22/12/2022

OGGETTO: MODIFICA ALLA DGR 472/22 DI APPROVAZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2022-2023 PROLUNGAMENTO DELLA CACCIA AL CINGHIALE (SUS SCOFA) NEL MESE DI GENNAIO PER IL COMUNE DI CAGNANO AMITERNO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA.



Direzione Generale della Regione

DRG009 Servizio Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale

Riunione di Giunta del: 22/12/2022

Presidente: MARCO MARSILIO

Componenti della Giunta:	DANIELE D'AMARIO	PRESENTE
	EMANUELE IMPRUDENTE	PRESENTE
	GUIDO QUINTINO LIRIS	ASSENTE
	MARCO MARSILIO	PRESENTE
	NICOLA CAMPITELLI	ASSENTE
	NICOLETTA VERI	PRESENTE
	PIETRO QUARESIMALE	PRESENTE



DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
DPD023 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA
DPD023002 UFFICIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIA ED ITTICO SPORTIVA

OGGETTO: MODIFICA ALLA DGR 472/22 DI APPROVAZIONE DEL CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2022-2023 PROLUNGAMENTO DELLA CACCIA AL CINGHIALE (SUS SCOFA) NEL MESE DI GENNAIO PER IL COMUNE DI CAGNANO AMITERNO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA.

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: Modifica alla DGR 472/22 di approvazione del Calendario Venatorio per la stagione 2022-2023 Prolungamento della caccia al Cinghiale (sus scofa) nel mese di gennaio per il Comune di Cagnano Amiterno della provincia dell'Aquila.

LA GIUNTA REGIONALE:

VISTA:

- la L. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- la L.R. n. 10/2004 e s.m.i., “Normativa organica per l’esercizio dell’attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell’ambiente” ed in particolare l’art. 43 recante, tra l’altro, disposizioni in merito al contenuto del Calendario Venatorio Regionale;

VISTO il dispositivo del Ministero della Salute, a firma congiunta con il Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana del 1 giugno 2022, che ha istituito una zona infetta per la Peste Suina Africana nelle Regioni Lazio e Abruzzo, all’interno della quale è stato ricompreso il Comune di Cagnano Amiterno della Provincia dell’Aquila;

VISTA la DGR n. 472/2022, recante l’approvazione del Calendario Venatorio Regionale per la stagione 2022-2023 che, tra l’altro, ha disposto di applicare al Comune di Cagnano Amiterno il divieto dell’attività venatoria di qualunque tipo, in attuazione dell’ordinanza n. 4 del Commissario straordinario, dell’Ordinanza del Ministro della Salute di intesa con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 13 gennaio 2022 nonché della L. n. 29 del 7 aprile 2022 (conversione del D. L. n. 9 del 17 febbraio 2022);

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1460 della Commissione del 2 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 5 settembre 2022, che ha previsto per il Comune di Cagnano Amiterno misure meno stringenti per il controllo della diffusione della Peste suina africana

VISTA la DGR 585 del 18 ottobre 2022 con la quale, in applicazione del citato Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1460, è stata modificata la menzionata DGR 472/2022 nella parte in cui è stato disposto di applicare al Comune di Cagnano Amiterno AQ il divieto dell'attività venatoria di qualunque tipo, stabilendo invece che nello stesso Comune l'attività venatoria si possa svolgere con le limitazioni imposte dalle specifiche misure atte a contrastare la diffusione della PSA;

EVIDENZIATO che con la medesima DGR 585/2022 è stato dato mandato al Dipartimento competente in materia di caccia di provvedere a comunicare all'ATC l'Aquila, nel cui territorio ricade il Comune di Cagnano Amiterno, le limitazioni da rispettare nell'esercizio dell'attività venatoria;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2067 della Commissione recante "modifica dell'allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 ai sensi del quale il Comune di Cagnano Amiterno della provincia dell'Aquila è stato escluso dalla zona infetta da peste suina africana, tenuto conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica;

TENUTO CONTO CHE con nota DPD n.0467809/22 del 28/10/2022, è stato comunicato che l'attività venatoria nel Comune di Cagnano Amiterno può essere svolta senza alcuna limitazione imposta dalla normativa in vigore per le aree sottoposte a restrizioni per il contrasto della epidemia di peste suina africana;

PRESO ATTO pertanto che l'attività venatoria nel Comune di Cagnano Amiterno ha preso avvio a tutte le specie, tra cui il cinghiale solo a far data dal 29/10/2022;

PRESO ATTO altresì che il periodo di caccia del Cinghiale fissato dalla DGR 472/2022 è dal 1 ottobre al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che in Abruzzo il cinghiale causa ingenti danni alle colture agricole e numerosi incidenti per impatto fortuito con autoveicoli ed è da considerarsi obiettivo prioritario la loro riduzione;

VISTO il comma 2 dell'art. 18 della L.157/92 che prevede "*Ferme restando le disposizioni relative alla caccia di selezione al cinghiale, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi.*"

VISTA la nota DPD023 prot. RA/0494192/22 del 21.11.2022, di richiesta di parere all'ISPRA di prolungamento del prelievo venatorio al Cinghiale al mese di gennaio 2023 per il solo territorio del Comune di Cagnano Amiterno AQ in considerazione della esclusione del Comune di Cagnano Amiterno dalla zona infetta per la PSA (Regolamento (UE) 2022/2067 della Commissione, pubblicato sulla GU L 277 il 27 ottobre 2022) e della necessità di contenimento dei danni causati dai Cinghiali alle attività agricole e di riduzione dei rischi per l'incolumità pubblica derivanti da possibili incidenti stradali;

VISTA la nota ISPRA del 6.12.2022, acquisita al protocollo regionale RA/0519430/22, con la quale l'istituto ha espresso parere favorevole alla richiesta regionale di estensione al mese di gennaio 2023 della caccia al Cinghiale per il Comune di Cagnano Amiterno, comunque nel rispetto dei 3 mesi contemplati dall'articolo 18 della L. 157/92;

RITENUTO pertanto necessario, modificare il Calendario Venatorio 2022-2023 approvato con DGR 472/2022, prevedendol'estensione fino al 28 gennaio 2023 della caccia al Cinghiale per il solo territorio del

Comune di Cagnano Amiterno;

DATO ATTO :

- del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio regionale “Supporto Specialistico all’Agricoltura”, sotto il profilo della regolarità tecnica amministrativa e della legittimità del presente atto;
- del parere favorevole del Direttore del Dipartimento competente “Agricoltura”, in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al medesimo Dipartimento;
- che il presente provvedimento non comporta oneri o riduzione di entrate per il bilancio regionale;
- dell’assenza di dati da omettere sulla presente proposta di Deliberazione di Giunta Regionale;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77, e s.m.i.;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte

1)**DI MODIFICARE** il Calendario Venatorio 2022-2023 approvato con DGR 472/2022, prevedendo, per il solo territorio del Comune di Cagnano Amiterno, l’estensione fino al 28 gennaio 2023 della caccia al Cinghiale, comunque nel rispetto dei 3 mesi contemplati dall’articolo 18 della L. 157/92, alla luce di quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 18;

2)**DI DARE MANDATO** al Servizio Supporto Specialistico all’Agricoltura del Dipartimento Agricoltura di comunicare all’ATC L’Aquila, nel cui ambito è ricompreso il territorio del Comune di Cagnano Amiterno, quanto disposto con il presente provvedimento;

3)**DI STABILIRE** che, per quanto non riportato nella presente deliberazione valgono le disposizioni previste nel Calendario Venatorio vigente;

4)**DI PUBBLICARE**, a cura del Servizio competente in materia di caccia, la presente deliberazione sul sito istituzionale regionale <http://www.regione.abruzzo.it/caccia>.



**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
DPD023 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA
DPD023002 UFFICIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIA ED ITTICO SPORTIVA**

RIEPILOGO FIRME PROPOSTA DI DELIBERA

ESTENSORE
Agostino Corronca
(Firmato elettronicamente)

RESPONSABILE UFFICIO
Agostino Corronca
(Firmato elettronicamente)

DIRIGENTE
DPD023 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA
Antonella Gabini
(Firmato digitalmente)

DIRETTORE
DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
Elena Sico
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A01 Agricoltura; Caccia e Pesca; Parchi e riserve naturali; Sistema idrico; Ambiente
Emanuele Imprudente
(Firmato digitalmente)

ASSESSORE
A00 PRESIDENTE
Marco Marsilio
(Firmato digitalmente)



RIEPILOGO FIRME DELIBERA

**DPD DIPARTIMENTO AGRICOLTURA SEDE PESCARA
DPD023 SERVIZIO SUPPORTO SPECIALISTICO ALL'AGRICOLTURA
DPD023002 UFFICIO ATTIVITÀ FAUNISTICO-VENATORIA ED ITTICO SPORTIVA**

(Firmato digitalmente da)

MARCO MARSILIO

ASSESSORE

A00 PRESIDENTE

Data: 22/12/2022 21:33:35

Nr. di serie certificato: 7164037438631404643

(Firmato digitalmente da)

DANIELA VALENZA

SEGRETARIO

Data: 23/12/2022 11:33:17

Nr. di serie certificato: 7714802313482283681